

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1545 del 28/03/2019
Oggetto	DPR 59 - 2013 - DITTA FIAMMA SOC. FERRARESE IDROCARBURI SRL CON IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCAGLIA - AUA CON MATRICI SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI E RUMORE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1588 del 28/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventotto MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 5477/2019/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “FIAMMA Soc. Ferrarese Idrocarburi s.r.l.” con sede legale nel Comune di Ferrara, via Mentessi n. 23 ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via del Mare n. 28 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione di gas metano per autotrazione.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 04.02.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia ed assunta al P.G. di ARPAE il 08.02.2019 con il n. 21097, presentata al S.U.A.P. di Fiscaglia (registrata al prot. con n. 1881) dalla Società “FIAMMA Soc. Ferrarese Idrocarburi s.r.l.”, nella persona di Roberto Pavanelli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Mentessi n. 23 ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via del Mare n. 28 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione gas metano per autotrazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “FIAMMA Soc. Ferrarese Idrocarburi s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico denominato “Po di Volano”;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti:
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore del Legale Rappresentante della Società “FIAMMA Soc. Ferrarese Idrocarburi s.r.l.” contenente *la relazione descrittiva della tipologia dell'attività*, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegata alla suddetta istanza;

- Vista la dichiarazione di conformità agli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale, allegata alla suddetta istanza;
- Visto il Parere Tecnico relativo allo scarico di reflui domestici ed all'impatto acustico, rilasciato dal Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia in data 04.03.2019 e trasmesso dal SUAP con nota datata 26.03.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 49522 del 27.03.2019);
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia alla Società "FIAMMA Soc. Ferrarese Idrocarburi s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Mentessi n. 23 ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via del Mare n. 28, codice fiscale e P.IVA 00042720383 per l'esercizio dell'attività di distribuzione di gas metano per autotrazione.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel Po di Volano di acque reflue domestiche è quello contrassegnato con i simboli "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.

3. Devono essere rispettare le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV).
4. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc.) dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.
5. In nessun caso lo scarico dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento.
6. E' vietato lo scarico in siti ed in modi diversi da quelli autorizzati.
7. Le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse a valle dei sistemi di trattamento.
8. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa Imhoff e del filtro anaerobico e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
9. Le Autorità competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
10. La ditta dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di Legge e dei regolamenti comunali.
11. In caso di danni o di rotture ai manufatti la ditta dovrà adottare ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.

12. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura la ditta ha l'obbligo di procedere ad allacciarsi alla stessa, comunicandolo al Comune ed al S.U.A.P. di Fiscaglia.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione o sostituzione di macchinari od impianti rumorosi, diversi da quelli considerati nella relazione descrittiva allegata alla dichiarazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione del rumore comporterà l'obbligo in capo al titolare della ditta di aggiornare detta dichiarazione o predisporre e presentare al S.U.A.P. di Fiscaglia la relativa documentazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. di Fiscaglia, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.